
CODICI

Codice di Procedura Civile - 28/10/1940, n.1443**Gazzetta Ufficiale:** 28/10/1940, n.253**Vigente**

EPIGRAFE

Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .

LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO IV

Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

Articolo 282

Esecuzione provvisoria (1).

[I]. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo. [II]. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla».